




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Data **17 NOV. 2016** Protocollo N° *6500PP* Class: *C:102.001* Prat. Fasc. Allegati N°2

Oggetto: Commissione Tecnica PFAS : Relazione in tema di sostanze perfluoroalchiliche prodotte dalla ditta Miteni Spa di Trissino (VI).

All'Assessore Regionale
alla Sanità e alla programmazione socio-
sanitaria
Luca Coletto

All'Assessore Regionale
all'Ambiente e Protezione Civile
Giampaolo Bottacin

All'Assessore Regionale
all'Agricoltura, caccia, pesca Giuseppe Pan

Alla Segreteria Generale della
Programmazione Regionale
Ilaria Bramezza

Al Presidente della Provincia di Vicenza
Achille Variati

LORO SEDI

A seguito della riunione della Commissione Tecnica PFAS del 21 ottobre u.s., con riferimento alla contaminazione da PFAS nel territorio della Regione del Veneto, si trasmette la "Relazione in tema di sostanze perfluoroalchiliche prodotte dalla ditta Miteni Spa di Trissino (VI)" che è stata approvata dalla Commissione Tecnica PFAS - così come è documentato dal verbale dell'incontro (Allegato foglio firme delle presenze) conservato agli atti della Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - e nella quale si chiede a tutti i Soggetti istituzionalmente coinvolti la tempestiva adozione di tutti i provvedimenti idonei a tutelare la salute della popolazione indirizzati a rimuovere la principale causa di contaminazione individuata.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Area Sanità e Sociale
- Dr. Domenico Martoan -

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PFAS

VENEZIA

21 OTTOBRE 2016

Ore 11.00

c/o Palazzo Molin - Sala riunioni 2^a p.

Cognome	Nome	ENTE DI APPARTENENZA	Firma
BENASSI	ALESSANDRO	Area Tutela E Sviluppo Del Territorio	assente
COMACCHIO	ANDREA	Direzione Agroambiente Caccia E Pesca	ASSENTE
DELL'ACQUA	NICOLA	Arpav	
PUIATTI	MARCO	Direzione Difesa Del Suolo	
RESTAINO	VINCENZO	Arpav	
RUSSO	FRANCESCA	Direzione Prevenzione Alimentare, Veterinaria, Sicurezza Alimentare	
SAUGO	MARIO	Sistema Epidemiologico Regionale	
STRAZZABOSCO	FABIO	U.O. Assetto Idrico Integrato E Tutela Delle Acque	
ZANON LONDEI	EZIO LUISA	Avvocatura Regionale SENERA DELEGA	
CARLO TERRABUJO	CARLO	ARPAV	

Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Oggetto: Relazione in tema di sostanze perfluoroalchiliche prodotte dalla ditta Miteni Spa di Trissino (VI)

- Considerato che a seguito della comunicazione dei dati sulla salute della popolazione esposta alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella Regione del Veneto di cui alla documentazione trasmessa dall'Istituto Superiore di Sanità con nota datata 18/04/2016, prot. 0001161, e relativa ai risultati dello studio di Biomonitoraggio conseguenti alle analisi sierologiche sulla popolazione è emerso un bioaccumulo significativo di queste sostanze nella popolazione esposta, rispetto ai non esposti; i risultati in accordo con i dati di letteratura indicano le "acque" come via principale di esposizione ai PFAS; (*Allegato 1*)
- Acquisiti i dati dello studio di biomonitoraggio si è proceduto alla ricostruzione della filiera idropotabile con l'obiettivo di ricostruire l'esposizione della popolazione prima dell'applicazione dei filtri a carboni attivi. Ne è emerso che le stesse condizioni di esposizione dei soggetti arruolati nello studio di biomonitoraggio sono attribuibili alla popolazione di altri Comuni delle province di Padova e Verona, che si sono approvvigionati con acqua potabile contaminata; (*Allegato 2*)
- L'ISS con nota del 12.07.2016 ha inviato l'analisi descrittiva dell'insieme dei valori di concentrazione rilevati nello studio di biomonitoraggio (Tabella 1), e degli stessi valori stratificati per sesso (Tabelle 2-3), età (Tabelle 4-6) e Comune (Tabelle 7-20). Per quanta riguarda le concentrazioni di PFAS nei due sessi, i valori della maggior parte delle sostanze analizzate risultano essere più elevati nei soggetti di sesso maschile. Riguardo l'andamento dei valori di concentrazione con l'età non si evidenziano, differenze significative tra le tre fasce di età considerate. Solo per PFBA e PFBS (composti peraltro rilevati solo in un'esigua percentuale dei campioni) si osservano valori significativamente più bassi nella fascia di età 20-29 anni;
- I valori di concentrazione stratificati per Comune riflettono la diversa esposizione a queste sostanze dei Comuni considerati, con valori di concentrazione generalmente significativamente più elevati nei Comuni classificati come "esposti"; (*Allegato 3*)
- Preso atto della relazione del medico competente della Ditta Miteni inviata all'Ulss 5 in data 28.04.2016, dove si evidenzia una concentrazione mediana di PFOA tra i lavoratori molto più alta rispetto a quella riscontrata nella popolazione generale; (*Allegato 4*)
- Vista l'analisi epidemiologica esplorativa del Servizio Epidemiologico Regionale del 23.6.2016, rispetto ad alcune patologie definite "possibilmente associate a PFAS" e parzialmente tracciabili attraverso i flussi di dati correnti di interesse sanitari attualmente disponibili presso il SER ed i Registri di patologia afferenti nell'area interessata si è rilevato nei 21 Comuni interessati dalla contaminazione da PFAS un moderato ma significativo eccesso di mortalità per cardiopatie ischemiche (uomini +21%, donne +11%), per malattie cerebrovascolari negli uomini (+19%), per diabete mellito nelle donne (+25%) e per Alzheimer/demenza nelle donne (+14%);
- Considerato che nei 21 Comuni definiti interessati dalla contaminazione da PFAS si è rilevato un modesto ma significativo eccesso di prevalenza per alcune condizioni e malattie dell'area cardiovascolare: Iperensione



(+22% negli uomini e +20% nelle donne), Diabete mellito (+15% negli uomini e +17% nelle donne), Cardiopatie ischemiche (+ 6% negli uomini e +8% nelle donne);

-Considerato che anche i tassi di prevalenza età specifici ed i rapporti standardizzati di prevalenza (SPR) per le Ipotiroidismo e Dislipidemia evidenziano in alcuni Comuni un eccesso di prevalenza e che nello specifico i Comuni che hanno un eccesso statisticamente significativo di casi di ipotiroidismo maschile tra 20 e 74 anni sono Lonigo e Sarego (Azienda ULSS 5), mentre i Comuni che hanno un eccesso statisticamente significativo di casi di ipotiroidismo femminile tra 20 e 74 anni sono: Arcole, Cologna Veneta, Legnago, Zimella (Azienda ULSS 20), Alonte, Lonigo e Sarego (Azienda ULSS 5); (Allegato 4 A)

-A differenza delle alterazioni significative del metabolismo glucidico e lipidico e delle patologie tiroidee per quanto riguarda i tumori, gli studi sin qui condotti non evidenziano una maggiore incidenza di tumori; (Allegato 4 B e Allegato 4C)

-Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 16 gennaio 2014, prot. n.0001584, emerge che pur non essendo tali patologie direttamente correlate alle sostanze perfluoroalchiliche ed essendo attribuibili frequentemente agli scorretti stili di vita, ne risultano tuttavia correlate le condizioni di rischio, in quanto le sostanze citate sono possibilmente associate a:

- ipercolesterolemia
- colite ulcerosa
- alterazioni del metabolismo di acido urico
- malattie della tiroide
- alterazione di livelli di glucosio
- patologie tiroidee
- ipertensione indotta dalla gravidanza
- negli iper esposti tumori del rene e del testicolo

-Visto che la MITENI Spa di Trissino (VI) (ex RIMAR - Ricerche Marzotto) insiste sull'area soggetta alla contaminazione e che, a seguito della valutazione dell'incidenza della contaminazione provocata dallo scarico sul corso d'acqua Fratta-Gorzone, secondo quanto rilevato da Arpav (Nota del 11.7.2013 prot.0075059/X.00.00 del Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza) essa è risultata essere prevalentemente dovuta alla rilevante presenza di sostanze perfluoro-alchiliche allo scarico industriale della Ditta; (Allegato 5)

-Vista la relazione Arpav aggiornata al 4 maggio 2016 che, con riferimento a quanto recentemente pervenuto dal Ministero Ambiente e Tutela del Territorio (MATT) con nota prot. n. 8584/STA del 11/05/2016 richiamando un parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità (Nota prot. n. 24518/AMPP.IA.12) ha proposto di applicare agli scarichi nei corpi idrici, limiti non dissimili ai livelli di performance (obiettivo) già indicati per le acque trattate destinate al consumo umano (nello specifico: PFOS $\leq 0,03 \mu\text{g/L}$, PFOA $\leq 0,5 \mu\text{g/L}$, PFBA $\leq 0,5 \mu\text{g/L}$ e altri PFAS $\leq 0,5 \mu\text{g/L}$), evidenzia che qualora si volesse fare riferimento ai limiti indicati dal MATT, risulta evidente il superamento, più o meno sistematico, per PFBA, PFBS, PFOS e somma altri PFAS (PFPeA + PFNA + PFDeA + PFHxA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + PFDoA) unicamente per PFOA c'è prossimità al limite;

-Considerato dalla relazione di cui sopra che gli Standard di qualità ambientale per le acque superficiali espressi come valore medio annuo (SQA-MA), ancorché da conseguirsi nel periodo 2018-2027, risulterebbero



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

sistematicamente superati per PFOA (100 ng/L) nel punto di prelievo posto a monte dello scarico ARICA e occasionalmente a valle;

- Visto che il maggior contributo allo scarico del collettore ARICA è dovuto al depuratore di Trissino cui afferisce la principale fonte di pressione ambientale, MITENI Spa, mentre solo contributi minori derivano, nell'ordine, dagli scarichi dei depuratori di Arzignano, Montebello V. e Lonigo e di scarsa rilevanza è il contributo del depuratore di Montecchio Maggiore;
- Considerato che, con riferimento alla misura della messa in sicurezza attraverso la realizzazione di una barriera idraulica, dalla relazione sopra citata si evince che le concentrazioni al punto di conformità, piezometro MW18, mostrano un andamento irregolare caratterizzato anche da picchi di concentrazione molto elevati ed in particolare è sempre stato superato il valore di 0.5 µg/L (500 ng/L) per il parametro PFOA indicato quale concentrazione soglia di contaminazione (CSC) dal parere dell'ISS n. 23954 AMPP.IA.12 se ne ricava che **attualmente la barriera non sembra garantire il rispetto della CSC a valle del sito; (Allegato 6)**
- Rilevato che già negli anni settanta la RIMAR (Ricerche Marzotto), oggi MITENI Spa, è stata all'origine del versamento di sostanze chimiche (paraclorobenzotrifluoruro, 3-nitrobenzotrifluoruro e dinatrobenzotrifluoruro) mediante le acque di scarico nelle acque di Altavilla e Creazzo (fatti avvenuti fino al 28.9.1977);
- Vista la sentenza del Pretore di Vicenza n. 416 del 14.4.79 che ha affermato come *"se da un lato sono state rinvenute tracce di queste sostanze provenienti sicuramente dagli stabilimenti della Rimar- d'altro canto allo stato degli atti non è possibile emettere alcun giudizio sulla eventuale pericolosità di dette sostanze se non in termini di mera ipotesi ed allora non potendosi desumere dalle conclusioni peritali la prova positiva della mancanza di pericolosità per la salute pubblica delle accennate sostanze e dovendosi perciò escludere che ricorra la prova evidente dell'insussistenza del fatto"* aveva applicato la causa estintiva del reato di cui agli articoli 440 e 452 C.P. per amnistia (di cui al provvedimento di clemenza DPR 4.8.1978 n.413);
- Va rilevato quindi che già in quegli anni le conoscenze scientifiche non permettevano di escludere la pericolosità delle sostanze citate per la salute;
- Rilevato che sin dagli anni sessanta la Ditta sopracitata produce composti fluorurati e pertanto, ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie (TULLSS) e del D.M. 5 settembre 1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, risulta tra le industrie insalubri di prima classe ed è soggetta quindi a valutazione igienico-sanitaria;
- Preso atto che ai sensi dell'articolo 217 del TULLSS *"quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà oggi sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza."* e *"nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale"* (oggi Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. ordinanze contingibili ed urgenti, ex art. 50, comma 5);

- Visto che con l'entrata in vigore della disciplina sull'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA - D. Lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale, artt. 29 bis - 29 quattordices) essendo obbligatoria la conferenza di servizi indetta dall'autorità competente (Provincia/ Regione/ Stato) l'acquisizione delle prescrizioni del sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del TULLSS vengono obbligatoriamente acquisite in conferenza di servizi;
- Considerato che le disposizioni sulle industrie insalubri hanno il fine di garantire che *"l'esercizio dell'industria insalubre, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non arrechi nocimento alla salute del vicinato"*, come affermato anche dalla Decisione del Consiglio di Stato n.2011/4952 del 2 settembre 2011;
- Visto che l'articolo art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che mentre *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*.
- Visto l'articolo 8 dello Statuto della Regione del Veneto secondo il quale la Regione opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente e garantisce la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile quale diritto universale ;
- Dato atto che, a seguito delle risultanze sulla salute della popolazione, risulta conseguentemente necessario ed opportuno riverificare l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) già rilasciata in quanto necessario a tutelare l'interesse della salute pubblica (Cfr. TAR Toscana, sez. II, 1 aprile 2011 n.569) come previsto dall'articolo 29-quater, comma 7, del D.Lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale;
- Preso atto inoltre che l'AIA è stata rilasciata con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente del 30 luglio 2014 n.59 (*Allegato 7*) e che necessiterebbe quindi di revisione anche in adempimento a quanto previsto dal Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio con nota 11.5.2016, prot. 0008584, per quanto riguarda i limiti agli scarichi delle sostanze perfluoroalchiliche, come indicato nel parere reso dall'Istituto Superiore di Sanità, Prot. n. 0009818 del 6/04/2016 (*Allegati 8- 9*);
- Visto il recente parere dell'Istituto Superiore di Sanità sugli effetti sulla salute umana dei PFAS a catena corta, prot. 0022252 del 1.8.2016, che evidenzia *"l'origine antropica di detti composti, che rappresentano contaminanti indesiderati e che come tali non dovrebbero essere presenti nelle matrici ambientali, tra le quali l'acqua destinata al consumo umano e negli alimenti"*; (*Allegato 10*)
- Visto il documento del Registro Nascita, Coordinamento malattie rare Regione del Veneto, avente ad oggetto lo *"Studio sugli esiti materni e neonatali in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)"* del 29 settembre 2016, prot. 398534, del 17.10.2016; emerge come siano stati evidenziati in particolare l'incremento della pre-eclampsia, del diabete gestazionale, dei nati con peso molto basso alla nascita, dei nati piccoli per età gestazionale e di alcune malformazioni maggiori, tra cui anomalie del sistema nervoso, del sistema circolatorio e cromosomiche, pur osservando che le malformazioni sono eventi rari che necessitano di un arco temporale di valutazione più esteso per giungere a più sicure affermazioni; (*Allegato 11*)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- Visto il documento del Servizio Epidemiologico Regionale (SER), "Ricognizione epidemiologica iniziale sulle orchietomie per tumore del testicolo rilevate nell'area interessata dalla contaminazione idropotabile da PFAS" del 31.8/2016, prot. n. 338009 del 8/9/2016;
- Visto il documento predisposto da Arpav "Stima dei tempi di propagazione dell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque sotterranee in provincia di Vicenza, Padova e Verona", presentato alla riunione della Commissione Tecnica PFAS del 21.10.2016, agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinari con il prot. n. 423205 del 31.10.2016, nelle cui conclusioni si legge che: "Osservando che la produzione di PFAS è iniziata prima ancora dei Benzotri fluoruri (BTF) e fino all'entrata in funzione del depuratore di Trissino (1987-88) lo scarico industriale avveniva direttamente nel torrente Poscola o sul suolo/sottosuolo, si desume che l'inquinamento delle acque sotterranee abbia avuto origine con la stessa attività produttiva dell'allora RIMAR, come indica l'inquinamento storico originatosi dallo stesso sito industriale"; (Allegato 12);
- Tenuto conto del Principio di Precauzione previsto dall'articolo 301 del D. Lgs. 152 /2006 il quale, al comma 1, dispone che "In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2 del Trattato CE, in caso di pericoli anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve esser assicurato un alto livello di protezione";

Tutto quanto sopra considerato, oltre a tutte le azioni già messe in atto dall'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto in ossequio alle disposizioni vigenti per la tutela della salute della popolazione, emerge la necessità che vengano individuate tutte le ulteriori possibili cautele atte a garantirla indirizzate a rimuovere la principale causa di contaminazione individuata in relazione agli elementi sopra indicati, ivi compresa l'ipotesi di spostamento della sede produttiva della Ditta in oggetto

SI CHIEDE

a tale scopo, ai Soggetti istituzionalmente competenti, la tempestiva adozione di tutti i provvedimenti urgenti a tutela della salute della popolazione volti alla rimozione della fonte della contaminazione ivi comprese le opportune variazioni degli strumenti pianificatori di competenza.

Venezia 21/10/2016

Il Presidente della Commissione Tecnica PFAS
Il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale
dr. *Domenico Montan*